



**Commento a sentenza “patteggiamento” Tribunale di Busto Arsizio,
Giudice per le Indagini preliminari, n. 613 del 2014**

**ALLA CONDANNA PER DETENZIONE IN CONDIZIONI INCOMPATIBILI
SEGUE LA CONFISCA DEGLI ANIMALI, ANCHE SE IN PATTEGGIAMENTO**

A cura dell' Avv. Carla Campanaro

Due soggetti che detenevano in provincia di Varese una cinquantina di animali di varie specie (pernici, maiali, galline e cani) in condizioni igienico sanitarie del tutto inadeguate erano imputati dalla Procura di Busto Arsizio a seguito delle operazioni di un nucleo di guardie zoofile in collaborazione con i carabinieri di Mornago che disponevano anche il sequestro preventivo degli animali, per la violazione dell'art 727 c.p. secondo comma, ovvero per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la propria natura e produttive di gravi sofferenze.

Sulla base del materiale probatorio raccolto, ed in particolare del cospicuo fascicolo fotografico prodotto dalla polizia giudiziaria che ben cristallizzava lo stato dei luoghi in cui gli animali erano costretti, descrivendo dettagliatamente lo stato di detenzione, legati a catena abbandonati a se stessi in ambienti pieni di rifiuti di ogni tipo e carcasse di altri animali ormai in putrefazione i due imputati erano così condannati per la violazione dell'art 727 c.p. con sentenza in applicazione della pena richiesta dalle parti ex art 444 e ss c.p.p.

La condotta criminosa secondo il Giudice del Tribunale di Busto Arsizio era univoca e consistita in un mero '*non facere*' inteso come un non preoccuparsi o meglio un totale disinteresse nei confronti della salute dei propri animali senza garantirgli acqua e cibo e custodendoli in luoghi del tutto inadeguati per le loro caratteristiche etologiche.

Sul punto il Tribunale precisa come vista la sussistenza di tali elementi, ovvero di una condotta omissiva penalmente rilevante nella propria qualifica di custodi e detentori di tali animali, a nulla rilevava quanto pure sostenuto dalla difesa, ovvero l'assenza di lesioni fisiche potendo il reato consumarsi anche in assenza di tali circostanze come ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr Cass. Pen. Sez. III del 2003 n 46291).

In sostanza la generale detenzione di animali di varia natura in ambienti inadeguati per le proprie caratteristiche etologiche, al di là di eventuali ferite o lesioni fisiche era idonea ad integrare il reato di cui all'art 727 c.p. che per essere integrato può basarsi evidentemente sulla sofferenza di carattere ambientale e psicofisica, come da costante orientamento della Suprema Corte.

Importante notare come il Tribunale abbia disposto la confisca di tutti gli animali, già oggetto di sequestro preventivo, vertendosi in ipotesi di cui all'art 727 c.p., in evidente combinato disposto con l'art 240 comma 2 del codice penale che prevede che è sempre disposta la confisca dei beni la cui 'detenzione' comporta reato, permettendo ancora una volta la reale tutela degli animali coinvolti, i quali nel caso delle pernici vista la loro natura di fauna selvatica sono state oggetto di liberazione, mentre sia per i cani che per le galline è stata prevista l'adozione senza alcun tipo di distinzione per specie di animali, che del resto la norma nel prevedere confisca ed affido non prevede da nessuna parte, dimostrando così che tutti gli animali, ivi comprese appunto le galline possono essere oggetto di sequestro ed affido a privati alla stregua di animali 'd'affezione'.

Carla Campanaro

Publicato il 10 settembre 2014